

**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA SPORT
P O T E N Z A**

AVVISO PUBBLICO

**INCENTIVI FISCALI PER L'ASSUNZIONE
DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN BASILICATA**

**ai sensi della Legge n. 106 del 12.07.2011
(che converte il D.L. n. 70 del 2011 – c.d. “Decreto Sviluppo”)**

AVVISO PUBBLICO

INCENTIVI FISCALI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN BASILICATA

Art. 1 – Normativa di riferimento

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alla normativa di seguito elencata:

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, e s.m.i.
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i., ed in particolare l’art. 78 par. 2.
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i. della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;
- Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6/08/2008 in attuazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 4 marzo 2008 concernente la presa d’atto della sopra richiamata Decisione della Commissione europea.
- Raccomandazione 2003/361/CE del 06 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese, G.U. L. 124 del 20.05.2003.
- D.P.R. 03 ottobre 2008, n 196, “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”.
- Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013 per l’intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell’obiettivo “Convergenza” della Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013, così come proposto con la D.G.R. n. 224 del 26 febbraio 2008.
- D.G.R. n. 854 del 10 giugno 2008, con la quale è stato preso atto dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”, relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata.
- D.G.R. n. 981 del 5 Luglio 2011, con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni di:

- Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 e relativi allegati, in particolare l’Allegato B.4 “Linee guida per la gestione e dichiarazione delle spese delle operazioni”;
 - Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013;
- Deliberazione n. 1690 del 28 Ottobre 2008 “PO FSE Basilicata 2007-2013 – Asse VI Assistenza Tecnica – Presa d’atto e condivisione del Piano di Comunicazione di cui al Reg.(CE) n. 1828/2006 e s.m.i.;
 - Deliberazione n. 2086 del 04 dicembre 2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la linea grafica del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed il Manuale d’uso;
 - Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Regioni e delle province autonome, del quale la Regione Basilicata ha preso atto con Delibera n. 263 del 1° Marzo 2011;
 - Asse II “Occupabilità” del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed in particolare l’obiettivo specifico e), Cat. di spesa 67;
 - Decreto legislativo n. 241 del 9.7.1997 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
 - D.G.R. n. 1332 dell’8 Agosto 2008 “Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (D. Lgs. n. 297/02) di cui alla DGR n. 1645 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 1333 del 16 Agosto 2006”;
 - Legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” pubblicata in GU n.109 del 13 Maggio 1987;
 - Legge n. 106 del 12.07.2011, che ha convertito in Legge il D.L. n. 70 del 13 Maggio 2011 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”);
 - Nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse di Fondo Sociale Europeo del credito d’imposta di cui all’art. 2 del succitato Decreto Legge n. 70/2011;
 - Legge n. 35 del 4 Aprile 2012, che ha convertito in Legge il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
 - Decreto Interministeriale del 24 Maggio 2012 “Disposizioni di attuazione dell’art. 2 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno” pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1-6-2012

Art. 2 - Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso Pubblico viene adottato dalla Regione Basilicata in applicazione della Legge n. 106 del 12.07.2011 (che ha convertito in Legge il D.L. n. 70 del 2011 - cosiddetto “Decreto Sviluppo”) che prevede, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 800/2008, di concedere ai datori di lavoro, per ogni nuovo lavoratore svantaggiato assunto nelle regioni del Mezzogiorno, un credito di imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione (o nei 24 mesi successivi, in caso di lavoratore molto svantaggiato).
2. In funzione di tale premessa, la Regione Basilicata si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - favorire il reinserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
 - favorire l’acquisizione da parte dei lavoratori destinatari di occupazione in posti di lavoro dipendente, in condizioni lavorative continuative, stabili e durature.

Art. 3 – Risorse disponibili, Asse, Obiettivo specifico, Obiettivi operativi, Linea di intervento, Cat. di spesa UE

1. Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati con risorse a valere sul PO FSE 2007-2013 della Regione Basilicata, Asse II “Occupabilità”, Ob. Specifico e), Cat. di spesa 67, per complessivi **Euro 4.150.000,00**, suddivisi in due tranches (vedi art. 8 comma 5):
 - Prima tranche: **Euro 2.000.000,00**
 - Seconda tranche: **Euro 2.150.000,00**,
2. Detto finanziamento potrà essere incrementato con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
3. La normativa di riferimento è quella dettata dall’art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008 “Aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali”, che considera il regime di aiuti compatibile con il mercato comune, ove siano rispettate le condizioni ivi stabilite, e riportate nel presente Avviso Pubblico.

Art. 4 – Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente Avviso Pubblico le imprese, aventi sede legale e/o operativa (stabilimento o ufficio) in regione Basilicata alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico. Ai sensi dell’Allegato I del Reg. (CE) 800/2008 “*si considera “impresa” ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica*”.
2. Hanno quindi titolo a presentare domanda:
 - le imprese private, sotto qualsivoglia forma giuridica siano costituite (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, anche sociali, Consorzi), che siano iscritte agli Albi/Registri nelle imprese presso le competenti C.C.I.A.A.;
 - i lavoratori autonomi, con sede nel territorio regionale, il cui titolare risulti iscritto all’Albo professionale, all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi risulti non costituito, eserciti l’attività professionale secondo le norme vigenti;
 - le organizzazioni private con finalità solidaristiche che svolgono attività economica: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni di volontariato, cooperative sociali senza scopo di lucro, fondazioni e associazioni di promozione sociale, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.
3. Non hanno titolo a presentare domanda i beneficiari che:
 - operino in uno dei settori economici esclusi ai sensi dell’Art. 1 comma 3. del Reg.(CE) 800/2008;
 - si trovino in condizioni di difficoltà finanziarie ai sensi dell’Art. 1 comma 7. del Reg.(CE) 800/2008;
 - si trovino in una delle seguenti cause di esclusione:
 - nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, abbiano effettuato riduzioni di personale tramite licenziamenti degli stessi lavoratori o di lavoratori impegnati nella medesima mansione per la quale si intende attivare l’assunzione (salvo il caso di dimissioni volontarie o di licenziamenti per giusta causa) o che abbiano giudizi pendenti in materia;

- abbiano in corso ovvero abbiano attivato precedenti procedure concorsuali o che abbiano fatto ricorso alla CIGS e mobilità negli anni 2009-2010 per la prima tranche e negli anni 2010-2011 per la seconda tranche;
- non abbiano avuto in corso, al momento della nuova assunzione, periodi di CIGO e/o CIGS per i propri dipendenti;
- non siano in regola con i versamenti contributivi di legge o che non applichino le condizioni previste dai C.C.N.L., ivi comprese quelle in materia di sicurezza e di collocamento obbligatorio dei disabili (L. 12.03.1999, n. 68);
- non siano in regola col versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
- abbiano già presentato una domanda, utilmente inserita in graduatoria, a valere sugli Avvisi Pubblici FSE per lavoratori in mobilità in deroga o CIG in deroga (“bonus assunzionali”) degli anni 2011 e 2012;

4. Sono altresì esclusi dall’applicazione della disciplina del credito d’imposta i soggetti di cui all’articolo 74 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

5. La sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5. saranno dichiarate in autocertificazione e saranno oggetto di accertamento, in caso di ammissione a finanziamento, prima della sottoscrizione della convenzione, precisando che, ove ne fosse verificata la mancata sussistenza, il soggetto richiedente decadrà dal beneficio.

Art. 5 - Destinatari

1. Sono destinatari del presente Avviso Pubblico i lavoratori, che alla data dell’assunzione, siano **residenti in Basilicata** e, ai sensi dell’art. 2 punti 18) e 19) del Reg. (CE) 800/2008, ricadano in almeno una delle seguenti situazioni:

A. lavoratore svantaggiato – chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Sono considerate tali le persone che al momento dell’assunzione non risultino intestatarie di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno sei mesi, o che, nei sei mesi precedenti all’assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di inoccupazione o disoccupazione¹;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età alla data di assunzione;
- d) gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) i lavoratori di sesso femminile assunti per essere occupati nel settore dell’Industria, escluso il settore Costruzioni, e nel settore Servizi;

¹ Ai sensi della DGR 1332 dell’8 Agosto 2008 “Qualunque attività di lavoro venga intrapresa comporta la perdita dello stato di disoccupazione, salvo il caso in cui la persona dimostri che tale attività produce un reddito annuo non superiore al minimo personale escluso da imposizione.” Tale minimo personale nell’anno 2012 è pari a 8.000,00 euro annui per il lavoratori dipendenti e di 4.800 euro annui per i lavoratori autonomi.

f) gli immigrati extracomunitari o neocomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.

B. lavoratore molto svantaggiato - è considerato tale il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi. Rientrano in questa categoria le persone inoccupate o disoccupate, ovvero le persone che al momento dell’assunzione non risultino intestatarie di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno ventiquattro mesi, o che, nei ventiquattro mesi precedenti all’assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione²;

Art. 6 - Requisiti oggettivi per la concessione del beneficio

1. Per poter accedere ai benefici del presente Avviso Pubblico, i beneficiari identificati all’art. 4 devono assumere o aver assunto, con contratto di lavoro **a tempo indeterminato full time o part time**, uno o più lavoratori rientranti nelle categorie previste all’art. 5, secondo la seguente tempistica:
 - **per accedere alla prima tranche di finanziamento**, le assunzioni devono essere state effettuate tra il 14 Maggio 2011 e il 1° Giugno 2012.
 - **per accedere alla seconda tranche di finanziamento**, le assunzioni devono essere effettuate tra il 2 Giugno 2012 e il 13 Maggio 2013.
2. A fronte della spesa sostenuta, il beneficiario matura un credito nei confronti dell’Erario che – come prevede l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 – viene portato in compensazione esclusivamente con altri debiti dell’impresa nei confronti dell’Erario stesso. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro **a tempo indeterminato part time** il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale di riferimento.
3. La misura della spesa che si può portare a compensazione è pari **al 50% del costo salariale³** per ciascun lavoratore assunto, per i 12 mesi successivi all’assunzione, ove si assuma un lavoratore svantaggiato; per i 24 mesi successivi all’assunzione, ove si assuma un lavoratore molto svantaggiato. In caso di licenziamento per giusta causa del lavoratore assunto, al datore di lavoro spetta il riconoscimento del beneficio in proporzione diretta al numero di giorni di durata del rapporto di lavoro. In caso di licenziamento senza la causa suddetta il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’intero importo del credito compensato.
4. Per poter accedere ai benefici del presente Avviso Pubblico, le assunzioni devono rappresentare un **incremento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato** mediamente occupati nei **dodici mesi** precedenti la data di assunzione. Ove non rappresenti un aumento netto, il datore di lavoro deve dichiarare che il posto o i posti occupati si sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria individuale dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale o ristrutturazione / riorganizzazione. Le assunzioni devono essere

² Vedi nota 1.

³ Ai sensi dell’Art. 2 comma 15) del Reg. CE 800/2008, il “costo salariale” è l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario del presente Avviso Pubblico in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende: a) la retribuzione lorda, prima delle imposte; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

mantenute per almeno tre anni (due anni per le PMI), pena la revoca del beneficio e la restituzione alla Regione Basilicata di quanto già percepito (vedi art. 7).

5. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, si precisa che:

- l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente capoverso, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro;
- l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale;
- per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere da Luglio 2012 ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.

6. Il credito di imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, entro due anni dalla data dell'assunzione. Esso **non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, comma 5, del TU delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 971/1986.

Art. 7 – Divieto di cumulo, decadenza e revoca

1. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a sensi dell'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 6 dell'art. 3 del presente Avviso Pubblico. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del Reg.(CE) 800/2008 della Commissione.

2. Il diritto al credito d'imposta decade, e comporta la revoca totale o parziale dell'aiuto e il recupero degli importi indebitamente compensati, nei seguenti casi:

- a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato diventa inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti l'assunzione (vedi art. 6 comma 5);
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa (vedi Art. 6 comma 3). La conservazione del posto di lavoro sarà verificata riguardo alla sede (stabilimento, ufficio) in cui è avvenuta l'assunzione.⁴

⁴ Ferme restando le condizioni sopra esposte per la fruizione del credito d'imposta, saranno verificati singolarmente i casi nei quali ad es. vi sia stato trasferimento del lavoratore in un'altra sede operativa del datore di lavoro sempre all'interno della regione Basilicata.

- c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali, sia della normativa fiscale che di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state comminate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000,00, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 Maggio 2011 ed il 13 Maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;
- d) ove, a seguito di controlli su quanto dichiarato in autocertificazione, la Regione Basilicata rilevi che il datore di lavoro ammesso a finanziamento ha reso dichiarazioni false, incomplete o inesatte.

3. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 2, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla medesima lettera a).

4. Nei casi di cui al comma 1, e alle lettere da b) a d) del comma 2, la decadenza e la revoca operano con effetto retroattivo e i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c), è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d’imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l’applicazione delle relative sanzioni.

5. Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del beneficio, per il verificarsi di una qualunque delle cause riportate ai commi precedenti, la Regione Basilicata procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Qualora l’indebita fruizione sia accertata dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle proprie ordinarie attività di controllo, i relativi dati sono trasmessi tempestivamente per via telematica alla Regione Basilicata per il recupero.

Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione dei progetti

1. La candidatura viene presentata con modalità interamente on line.
2. La compilazione della domanda on line va fatta rispettando i seguenti passaggi:
 - registrazione, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del legale rappresentante del beneficiario, al sito basilicatanet.it;
 - il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato nella pagina di registrazione. Nella stessa mail, si trovano tutte le ulteriori indicazioni⁵ per ottenere il PIN (numero di codice personale e ineditabile che abilita all’accesso ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione regionale, fra cui la compilazione della domanda per questo Avviso Pubblico);
 - una volta ottenuto il PIN è possibile accedere al servizio “Centrale Bandi” nel quale, inserendo il nome utente e la password scelti nella fase di registrazione, e il codice PIN che è stato

⁵ Nel caso in cui il legale rappresentante del beneficiario sia in possesso di firma digitale, la procedura per l’ottenimento del PIN è semplificata e non prevede la visita del richiedente negli Uffici regionali per il riconoscimento *de visu*

assegnato, si accede alla pagina dell’Avviso Pubblico, con la possibilità di compilare la domanda di partecipazione ed inviarla.

3. Il sistema assegna ad ogni domanda inviata una data ed un’ora di arrivo, che vale automaticamente come data ed ora di presentazione all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata.

4. La domanda on line deve essere compilata in ogni sua parte, e deve contenere, a pena di inammissibilità, una dichiarazione in autocertificazione (All. 1.1) che attesti il possesso dei requisiti previsti per l’ammissibilità. La dichiarazione è scaricabile dal sito web della Centrale Bandi, e, compilata in ogni sua parte e firmata, deve essere scannerizzata ed allegata in formato pdf alla domanda on line.

5. Ai fini del presente Avviso Pubblico, per poter concorrere all’assegnazione del beneficio occorre rispettare la seguente tempistica:

	Termini per la presentazione delle domande	Per assunzioni effettuate
Prima tranche	30 giorni dalla pubblicazione dell’ Avviso Pubblico	Dal 14 Maggio 2011 al 1° Giugno 2012
Seconda tranche	1 Ottobre 2012 - 13 Giugno 2013	Dal 2 Giugno 2012 al 13 Maggio 2013

Art. 9 - Requisiti per l’ammissibilità

1. L’istruttoria di ammissibilità è eseguita dall’Ufficio competente della Regione Basilicata, che avrà facoltà di richiedere, ai sensi della legge vigente, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. Le domande sono ritenute ammissibili solo se:

- complete in tutte le parti, con l’allegato richiesto debitamente firmato;
- pervenute secondo le modalità e i termini indicati nell’art. 8 del presente Avviso Pubblico;
- presentate da beneficiari in possesso dei requisiti indicati all’art. 4;
- relative all’assunzione di destinatari appartenenti alle tipologie ed aventi le caratteristiche indicati all’art. 5.

2. Sulle dichiarazioni rese in autocertificazione all’atto della presentazione della candidatura la Regione Basilicata effettuerà controlli volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato. Eventuali dichiarazioni che dovessero risultare false, mendaci, incomplete o inesatte, oltre a tutte le conseguenze civili e penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, porteranno alla revoca del beneficio concesso, e alla restituzione di quanto indebitamente percepito fino al momento dell’accertamento.

3. Le domande vengono esaminate e, se in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, inserite in graduatoria **secondo l’ordine cronologico di arrivo** (vedi Art. 8 comma 3).

Art. 10 - Esiti delle istruttorie

1. Per quanto riguarda la **prima tranche di partecipazione**, entro 30 giorni dalla data di scadenza, gli Uffici regionali preposti concludono le istruttorie di ammissibilità per le domande pervenute entro il termine indicato. Per quanto riguarda la **seconda tranche di partecipazione**, saranno esaminate ogni 60 giorni le domande pervenute nei 60 giorni precedenti a partire dal 1° Ottobre 2012, e per tutta la durata della tranche.
2. Per entrambe le tranches di partecipazione, gli Uffici regionali preposti procedono alla approvazione e pubblicazione su BUR delle domande, suddivise in tre elenchi:
 - a. domande ammesse e finanziabili
 - b. domande ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse
 - c. domande non ammesse a finanziamento
3. In entrambe le tranches, vengono ammesse a finanziamento le domande inserite nell’elenco a.,; ove il numero di domande ammesse e finanziabili nella prima tranche non sia sufficiente ad esaurire il plafond di risorse disponibili, la Regione Basilicata dispone che le risorse residue vengano utilizzate nella seconda tranche di finanziamento; (vedi Art. 6 comma 1 e art. 8 comma 5). Le domande inserite nella prima tranche nell’elenco b. (ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse) non potranno essere oggetto di scorrimenti di graduatoria, né i beneficiari potranno ripresentare la domanda a valere sulla seconda tranche.
4. La Regione Basilicata si riserva la possibilità di finanziare l’Avviso Pubblico con ulteriori risorse; questo caso, si procederà ad uno scorrimento di graduatoria che potrà riguardare unicamente le domande ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse (elenco b.) **della seconda tranche**.

Art. 11 - Modalità di pubblicizzazione dei risultati

1. Il presente Avviso verrà pubblicato integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web della Regione Basilicata all’indirizzo www.basilicatanet.it.
2. Gli elenchi richiamati all’Art. 10 vengono pubblicati sul B.U.R. e sul sito Internet della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it). La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ha valore di notifica agli interessati dell’esito dell’istruttoria. Gli interessati possono proporre ricorso al TAR Basilicata o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.
3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all’istruttoria è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso l’Ufficio Lavoro e Territorio – Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata

Art. 12 – Modalità di attuazione e gestione delle operazioni

1. La Regione comunica, mediante pubblicazione delle graduatorie sul BUR Basilicata e sul sito Internet www.basilicatanet.it, l’accoglimento dell’istanza. La comunicazione dell’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per fruire del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti dai commi che seguono.

2. I beneficiari inseriti nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili o finanziate a seguito di scorrimento di graduatoria (elenco b. della seconda tranche) presentano domanda di concessione del beneficio agli Uffici competenti della Regione Basilicata. Alla domanda deve essere allegata:

- copia del contratto sottoscritto con il lavoratore o i lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- copia della comunicazione Unilav dalla quale risulti l’avvenuta assunzione.

Gli Uffici regionali convocano il beneficiario per la sottoscrizione della Convenzione, che viene registrata dagli uffici competenti e trasmessa all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Modalità e termini con i quali l’Agenzia delle Entrate recepisce gli elenchi delle domande approvate dalla Regione Basilicata ed autorizza il credito d’imposta ai beneficiari saranno oggetto di uno specifico accordo..

3. La compensazione è retroattiva e riguarda anche le mensilità di stipendio pagate dal datore di lavoro a partire dal giorno dell’assunzione, per i 12 o i 24 mesi successivi, a seconda della tipologia di lavoratore assunto (vedi Art. 6 comma 3).

4. La compensazione avviene mensilmente. Al termine del 12° o del 24° mese il beneficiario presenta alla Regione una dichiarazione in autocertificazione relativa a:

- mantenimento del posto di lavoro per il quale ha concesso il beneficio
- mantenimento del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato superiore di almeno una unità a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti l’assunzione
- prospetto riepilogativo mese per mese del credito erariale compensato, con i singoli importi.

Art. 13 - Uffici di riferimento

1. L’unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è rappresentata dall’Ufficio Lavoro e Territorio del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata nella persona del suo dirigente pro tempore.

2. Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e/o alla dott.ssa Rossella De Canio dell’Ufficio Lavoro e Territorio del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata, avvalendosi dei seguenti recapiti telefonici e telematici:

- tel. 0971.666123 - 668055 – U.R.P.
- tel. 0971.666120 – dott.ssa De Canio
- email: urpformazione@regione.basilicata.it
- email: rosa.decanio@regione.basilicata.it

Art. 14 - Pubblicità ed informazione

1. Il beneficiario è tenuta a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal F.S.E., ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea e s.m.i. ed in coerenza con il Piano di Comunicazione, approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1690/2008 e s.m.i., e con la linea grafica ed il relativo Manuale d’uso della linea grafica del PO FSE Basilicata 2007-2013, approvati con la D.G.R. n. 2086/2009.

2. Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del contributo dovranno essere riportati il logo FSE, la cosiddetta “sezione istituzionale”, composta dall’indicazione del Fondo Sociale Europeo, dall’emblema dell’Unione europea e la relativa dicitura, dal marchio della Regione Basilicata, dall’emblema della Repubblica Italiana e dallo slogan “Investiamo sul nostro futuro”, nonché il CUP assegnato al progetto.
3. Il beneficiario è informato che la Regione effettuerà la pubblicazione, elettronica o in altra forma, della lista dei beneficiari, in ottemperanza agli artt. 5 e 7 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea e s.m.i. La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione alla pubblicazione dei dati relativi a ciascun progetto.
4. I destinatari (lavoratori assunti) devono essere informati del cofinanziamento del FSE nell’ambito del PO FSE Basilicata 2007-2013.
5. I beneficiari e i destinatari del presente Avviso Pubblico sono tenuti alla lettura della scheda informativa sulla UE, scaricabile dal sito www.fse.basilicata.it - sez. Corso sulla UE e sul FSE ed alla loro restituzione firmata, per mail all’indirizzo giuseppe.sabia@regione.basilicata.it o per fax al numero (0971) 666136.

Art. 15 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi saranno trattati dalla Regione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 16 - Allegato

1. Al presente Avviso è allegato quale parte integrante e sostanziale, l’Allegato 1.1 – Modello di dichiarazione in autocertificazione.